

# GR\_GERICHTE V 2010 4 vom 18. Februar 2011

GR Gerichte, 2011-02-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_V\\_2010\\_4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2010_4)

FR: GR\_GERICHTE V 2010 4 du 18 février 2011

IT: GR\_GERICHTE V 2010 4 del 18 febbraio 2011

## Regeste

elezioni | politische Rechte

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 57 cpv. 1 lett. b LGA attribuisce al giudizio del Tribunale amministrativo quale Corte costituzionale i ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. La libertà di voto e di elezione sancita dall'art. 34 CF come anche dagli art. 9 e segg. della Costituzione cantonale garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa. Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi. Quando il Tribunale accerta

l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le critiche irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. Decisive in questo contesto sono l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (sentenza del Tribunale federale 1P.369/2005 del 13 giugno 2005, cons. 1.3, con riferimenti).

### E. 2

Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale ordini al Comune di ... di ricontare i voti. L'esigua differenza tra il suo risultato (153 voti) e quello dell'ultimo candidato eletto (154) imporrebbe infatti all'autorità comunale di procedere d'ufficio al riconteggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un'irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l'art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elettore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il risultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, consid. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall'art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv).

### E. 3

Il ricorrente censura inoltre una composizione illegale dell'Ufficio elettorale. Per l'art. 3 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV) può infatti essere designato quale scrutatore il primo proponente di ogni lista. E contrario la carica di presidente dell'ufficio

elettorale sarebbe preclusa al primo proponente di ogni lista. L'interpretazione data dal ricorrente all'art. 3 REV è troppo restrittiva. Tale articolo prevede infatti solo che il Municipio designa l'Ufficio elettorale, composto da un presidente, da un segretario e da almeno uno scrutatore e permette al primo proponente di ogni lista di essere designato quale scrutatore, ma tace sui requisiti necessari per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale. A mente di questo Tribunale, il silenzio del legislatore comunale può solo essere inteso come una rinuncia a fissare condizioni vincolanti per accedere alla carica di presidente o segretario dell'Ufficio elettorale; di conseguenza queste cariche sono accessibili a chiunque. Evocando nel disposto litigioso i primi proponenti, il legislatore comunale ha in tal senso solo voluto precisare che costoro possono far parte dell'ufficio elettorale (segnatamente quali scrutatori) senza che vi sia motivo d'incompatibilità. Questa interpretazione è del resto in sintonia con l'art. 11 LDPC, che esclude dalla carica di membro dell'ufficio elettorale o di scrutatore unicamente i candidati e i loro parenti stretti, ma non i primi proponenti e non comporta nessuna violazione dei diritti politici di cui all'art. 34 CF. In particolare si osserva che, in seno a un organo collegiale quale l'ufficio elettorale (nel quale, del resto, erano presenti anche due proponenti della lista del ricorrente), il presidente non gode rispetto agli altri membri di poteri

particolari capaci di influenzare il risultato dell'elezione. La censura sollevata dal ricorrente in merito alla composizione dell'ufficio elettorale è così sprovvista di fondamento, sicché la questione volta a sapere se la relativa obiezione è stata sollevata tempestivamente può restare indecisa.

#### **E. 4**

a) Il ricorrente rimprovera all'ufficio elettorale di non aver redatto un verbale delle proprie decisioni al momento dello spoglio. Una relazione all'attenzione del Municipio è infatti stata redatta il 30 novembre 2010, dopo che il ricorso contro l'esito dello scrutinio era già stato presentato. Sostanzialmente la medesima censura viene sollevata in merito all'assenza di un formulario secondario relativo allo spoglio e al conteggio dei voti. L'art. 32 LDPC prescrive che devono essere rilevati il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede elettorali bianche, nulle e valide come anche il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato. Né la legge sui diritti politici né la relativa ordinanza (ODPC) prescrivono le modalità con le quali questi risultati devono essere accertati. Neppure la legislazione comunale contiene disposizioni al riguardo, considerato che l'art. 4 REV si limita a stabilire che l'Ufficio elettorale “redige il protocollo dello scrutinio”. Quest'ultimo disposto impone certo l'obbligo di allestire un protocollo che riassume il risultato dell'elezione, come peraltro avvenuto nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Nessuna delle disposizioni evocate enuncia però l'obbligo di protocollare e motivare scrupolosamente ogni singolo passo delle operazioni di spoglio. Nell'odierna vertenza, l'ufficio elettorale ha dapprima allestito il protocollo di proclamazione dei risultati, adempiendo così integralmente ai suoi obblighi derivanti dall'art. 32 LDPC e dall'art. 4 REV. Solo in un secondo momento, senza preciso obbligo legale e alla luce del ricorso presentato contro l'esito dello scrutinio, l'ufficio elettorale ha allestito – su richiesta del Municipio – una relazione dettagliata sulle operazioni di spoglio. Questo documento è poi stato allegato alla presa di posizione 3 dicembre 2010 del convenuto e dichiarato parte integrante della medesima. La predetta relazione deve così essere intesa alla stregua di una presa di posizione al ricorso contro l'esito dello scrutinio. Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente in merito all'allestimento a posteriori di una relazione dell'ufficio

elettorale sul suo operato è votata all'insuccesso e va respinta.

b) A mente del ricorrente, la mancata compilazione di un formulario secondario costituirebbe grave irregolarità, tale da giustificare l'annullamento dell'elezione. Come si è già visto, nessuna disposizione legale obbliga l'ufficio elettorale ad allestire scrupolosi rapporti sulle sue attività. Cionondimeno esso deve organizzare lo spoglio in modo da ridurre al minimo le possibilità di errore. L'ufficio elettorale nella sua relazione – il cui contenuto è stato ripreso dal Comune di ... in sede di quadruplica – ha spiegato in modo completo e plausibile il metodo adottato per effettuare lo spoglio nella contestata elezione del 14 novembre 2010. Le schede ritenute valide sono state divise in tre gruppi. Il primo gruppo conteneva tutte le schede che riportavano tutti i nomi della lista n. 1 (quella dei municipali uscenti), il secondo le schede con solamente il nome del candidato della lista n. 2 (A.), il terzo tutte le altre varianti. A mente di questo Tribunale, nel caso in narrativa l'uso di un formulario di conteggio separato era indicato (ma, come si è visto, non obbligatorio) unicamente per il computo delle schede inserite nel terzo gruppo. Segnatamente non vi è ragione di credere che le schede attribuite al gruppo 1, rispettivamente al gruppo 2, non siano state identiche tra di loro. Il conteggio separato dei singoli suffragi espressi in questi due gruppi – come sostanzialmente preteso dal ricorrente – avrebbe solo costituito un inutile esercizio, peraltro incapace di migliorare la precisione del risultato. Il metodo applicato dall'ufficio elettorale per contare i voti non dà pertanto adito a critiche. La relativa contestazione del ricorrente si rivela pertanto infondata.

#### **E. 5**

Il ricorrente rimprovera al Comune di ... di avere praticato un controllo del voto di alcuni cittadini mediante timbratura di singole schede elettorali. Il convenuto ha spiegato in modo plausibile che a ... è prassi timbrare le schede di coloro che votano per urna. Non si procede per contro a una timbratura delle schede rientrate per corrispondenza, posto come le buste di trasmissione vengono aperte alla sola presenza dell'Ufficio elettorale dopo la chiusura del seggio. Tale modo di procedere appare sorretto da motivi oggettivi e con ciò insospettabile. Non si ravvisano in particolare motivi per credere che le 27 schede in questione siano state timbrate per altro motivo. Il ricorso, sotto questo aspetto, è infondato.

#### **E. 6**

a) L'ufficio elettorale ha inizialmente escluso dal voto dodici schede. Nel corso dello scambio di scritti, il convenuto ha corretto questo risultato, precisando che otto delle dodici schede inizialmente escluse dal conteggio sono state dichiarate nulle (in sette casi la carta di legittimazione non era firmata, in un caso la busta di voto era stata firmata dall'elettore). Quattro buste di voto con relative schede (rinvenute sciolte nella bucalettere) non sono per contro state considerate nel computo delle schede rientrate e sono state eliminate dall'ufficio elettorale “in quanto non potevano essere attribuite ad un elettore”. A mente del ricorrente, le schede rinvenute sciolte come anche quella contenuta nella busta firmata dall'elettore dovrebbero essere considerate valide. Per contro, una scheda fotocopiata scoperta in occasione dell'ispezione del materiale elettorale depositato presso la cancelleria di questo Tribunale dovrebbe essere annullata. Giacché l'annullamento delle schede nei sette casi in cui la carta di legittimazione non è stata firmata è rimasto incontestato, s'impone una disamina sulle condizioni di validità del voto limitata a sei casi. b) Nella bucalettere comunale destinata a raccogliere i voti per corrispondenza sono state rinvenute quattro buste di trasmissione contenenti unicamente una carta di legittimazione firmata, tra le quali

quella del ricorrente. Nella medesima bucalettere sono poi state trovate sciolte quattro buste di voto contenenti – si presume – altrettante schede di voto. Queste buste, con le rispettive schede – sono poi state eliminate dall'Ufficio elettorale. Il ricorrente medesimo nell'atto di ricorso conferma di avere – così come alcuni suoi famigliari – imbustato separatamente la busta di trasmissione con la carta di legittimazione e la busta di voto con la rispettiva scheda elettorale. Con la replica il ricorrente ipotizza due spiegazioni per il fatto che nelle buste di trasmissione (tra le quali la sua) non si siano trovate delle buste di voto. A mente del ricorrente la busta di voto potrebbe essere “scivolata all'esterno” in quanto la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente. Oppure “si può forse presupporre (ma su questo aspetto non v'è la prova) che la busta di voto chiusa ermeticamente non è poi stata inserita nella busta contenente la carta di legittimazione”. Alla luce delle coincidenti allegazioni delle parti in merito,

questo Tribunale ritiene in ogni caso assodato che le buste di voto non si trovavano nelle buste contenenti le carte di legittimazione. Per l'art. 34 cpv. 2 LDPC la scheda elettorale è nulla se in caso di voto per corrispondenza la carta di legittimazione non è allegata o firmata (lit. a), oppure se la busta di trasmissione non è chiusa (lit. c). Ne consegue che, pena la nullità del voto espresso, la busta di voto e la carta di legittimazione firmata devono essere inserite nella medesima busta di trasmissione e che quest'ultima deve imperativamente essere chiusa. Ciò posto, la questione volta a sapere se la busta di voto è “scivolata all'esterno” perché la busta di trasmissione non era chiusa ermeticamente, oppure se quest'ultima è stata chiusa e la busta di voto recapitata separatamente è senza pertinenza, ritenuto che in entrambe le evenienze il voto è nullo. L'ufficio elettorale avrebbe quindi dovuto inserire le quattro schede litigiose nel computo delle schede nulle (art. 32 lit. c LDPC), anziché neppure considerarle nel conteggio delle schede rientrate. Questo errore formale dell'Ufficio elettorale non è tuttavia di conforto al ricorrente, posto come questi quattro voti non possono essere considerati validi. Il ricorso, sotto questo aspetto, appare così manifestamente infondato. c) Le quattro buste di voto contenenti altrettante schede di voto di cui al considerando precedente sono state eliminate dall'ufficio elettorale in quanto “non potevano essere attribuite ad un elettore”. Questo Tribunale non può che biasimare questo modo di procedere. L'eliminazione di singole schede permette infatti all'ufficio elettorale di sottrarre il suo operato all'esame giudiziario da parte del Tribunale amministrativo, il che di principio non può essere ammesso. Per i motivi poc'anzi evocati il Tribunale ritiene in ogni caso nulle le quattro schede a torto eliminate dall'Ufficio elettorale di ... d) In occasione dell'esame del materiale elettorale da parte del ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale è stata scoperta una scheda elettorale diversa dalle altre. Il comune convenuto nella sua quadruplica ha spiegato che le schede elettorali vengono allestite direttamente dalla cancelleria comunale e che “qualcosa nella fase di stampa e successiva operazione di taglio non è funzionato regolarmente”. Questa spiegazione non è però credibile. Tutte le schede fuorché una sono infatti manifestamente state stampate in modalità

bianco/nero su carta rosa di formato A5. Esse presentano quindi un colore uniforme e identico su entrambi i lati e i bordi sono regolari. La scheda contestata – attentamente esaminata dallo scrivente Tribunale – è per contro un'evidente fotocopia a colori, stampata su carta bianca e ritagliata a mano. Oltre alla generica spiegazione secondo la quale “qualcosa [...] non è funzionato regolarmente” il comune convenuto non ha fornito nessuna motivazione plausibile per le divergenze riscontrate. La scheda in questione deve quindi

essere considerata non ufficiale a norma dell'art. 34 cpv. 1 lett. a LDPC e perciò nulla. I voti a favore di B., C., D., E. e F. contenuti in questa scheda devono di conseguenza essere annullati e il risultato complessivo corretto. e) Rimane un'ultima scheda, considerata nulla dall'Ufficio elettorale in quanto la busta di voto recava i saluti e la firma dell'elettore. Per l'art. 17 cpv. 2 ODPC la busta di voto deve essere chiusa e non può recare scritte. L'art. 34 cpv. 1 lit. c LDPC prevede la nullità della scheda elettorale che contiene contrassegni manifesti. In base ai combinati articoli 17 cpv. 2 ODPC e 23 cpv. 1 lit. c LDPC – il cui comune scopo è la salvaguardia del segreto elettorale – la scheda in questione è stata a ragione considerata nulla dall'ufficio elettorale. f) A mente del ricorrente la sanzione della nullità per le quattro schede di voto rinvenute sciolte di cui al considerando 6b costituirebbe un'inammissibile formalismo eccessivo. Il convenuto pretende altrettanto per quanto attiene alla scheda fotocopiata. In entrambe le evenienze, l'obiezione sollevata è priva di fondamento. In merito al divieto di formalismo eccessivo il Tribunale federale in DTF 130 V 177 ha ritenuto che lo stesso può esser ammesso unicamente quando l'applicazione con rigore delle prescrizioni formali non è giustificata da interessi tutelabili, se è unicamente fine a se stessa e complica in modo insostenibile o esclude la realizzazione del diritto materiale. Nel caso in narrativa, l'annullamento dei voti è giustificato da interessi preponderanti, quali la segretezza del voto e la garanzia che unicamente gli aventi diritto partecipino una sola volta allo scrutinio. Nel caso in esame le condizioni di un ipotetico formalismo eccessivo non sono pertanto adempiute. Non vi è quindi

nessun motivo per derogare alle esigenze formali vigenti in materia di elezioni e votazioni.

g) Epilogando, il risultato del primo conteggio può essere corretto e riassunto come segue:  
Totale delle schede rientrate 309 Schede nulle 13 Schede bianche

## **E. 7**

Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, s'impone una ripartizione della tassa di giudizio e delle ripetibili in ragione di un mezzo ciascuno. Il comune convenuto non ha diritto all'assegnazione di ripetibili poiché non patrocinato e citato in giudizio nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il patrocinatore del ricorrente ha presentato una nota d'onorario di fr. 8'351.05, suddivisa in onorario (29 ore e 50 minuti a fr. 240.00 l'ora per complessivi fr. 7'160), disborsi postali e telefonici (fr. 25.85), spese di trasferta (fr. 144.60), spese di cancelleria (fr. 402.00) e IVA (fr. 618.60). Le spese di cancelleria non possono essere riconosciute poiché comprese nella tariffa oraria dell'avvocato. L'importo determinante per il calcolo delle ripetibili ammonta pertanto a fr. 7'916.90 (fr. 7'330.45 oltre 8% di IVA). Questo importo appare commisurato alla complessità del caso (tre

allegati di causa e una trasferta a Coira) e conforme all'ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Il Tribunale decide: 1. a) Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'elezione di D. è annullata e il materiale elettorale viene ritornato al Comune di ... per il riconteggio dei voti nel senso dei considerandi. b) È accertato che in occasione del primo conteggio dei voti A. e D. hanno ottenuto entrambi 153 voti. Qualora questo risultato dovesse essere confermato con il secondo conteggio, il Comune di ... procederà al sorteggio. Dopo il riconteggio dei voti ed eventuale sorteggio, il Comune di ... disporrà una nuova proclamazione del risultato dell'elezione. c) Per il resto il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 618.-- totale fr. 2'118.-- il cui importo sarà versato da A. e dal Comune di ... in ragione di un mezzo ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione

all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di ... versa a A. l'importo di fr. 3'958.45 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.